

n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela della «Ciliegia di Marostica IGP» e trasmesso con nota n. 4542 del 27 novembre 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

13A00333

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2012.

Attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Visto il D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, supereenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41, comma 9;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle Comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;



Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo Unico della Radiotelevisione e successive modificazioni, così come modificato dal D.lgs. n. 44 del 15 marzo 2010;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed, in particolare l'art. 1, comma 1244;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2 comma 296;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36, ed, in particolare, l'art. 4, comma 4, riguardante il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare l'art. 8-*novies*, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121 con cui le funzioni del Ministero delle Comunicazioni, con le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, pubblicato nel SO alla *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2010, n. 297;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353 del 23 giugno 2011 recante «Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale» ed in particolare il capo 2 e seguenti;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 settembre 2011 pubblicato sulla *G.U.* n. 246 del 21 ottobre 2011 recante «Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante «Nomina dei Ministri» con cui il dottor Corrado Passera è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la sentenza n. 1683 del 18 marzo 2011 con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che il requisito della regolarità della correntezza contributiva, di cui all'art. 2 del Regolamento n. 292/04, debba essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi;

Considerata l'opportunità, nelle more della emanazione di norme modificative del Regolamento di cui al citato decreto 5 novembre 2004, n. 292, di consentire ai soggetti già concessionari o autorizzati ed oggi operanti in tecnica digitale nella veste di fornitore di servizi di media audiovisivi, di presentare domanda di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 292/2004;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», per l'anno 2012, può essere presentata dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, già concessionari o autorizzati in tecnica analogica, per un marchio diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica ammessi o che abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione delle provvidenze di cui all'art. 1, comma 2 del citato regolamento.

2. Qualora dopo lo switch-off l'attività di operatore di rete e quella di fornitore di servizi di media audiovisivi sia esercitata tramite società separate, le stesse devono avere i medesimi soci con le medesime partecipazioni so-



cietarie ovvero una delle due società deve controllare il cento per cento del capitale sociale dell'altra società. In tali ipotesi la domanda viene presentata dalla società titolare dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi, unitamente alla documentazione comprovante tali assetti societari.

3. I soggetti titolari di più di una autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi possono presentare domanda solo per il/i marchio/i precedentemente esercitato/i in tecnica analogica.

4. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda:

a) per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;

b) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

In entrambi i casi di cui alle citate lettere a) e b), l'emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per la sola lettera b) almeno un dipendente.

Art. 2.

Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa:

a) Indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ed in particolare gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero ai sensi della delibera n. 353/11/Cons per il marchio già precedentemente diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica in virtù di concessione o autorizzazione.

b) Dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi e contributi ai sensi dell'art. 21 della delibera n. 353/11/Cons;

c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2011 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. L'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo;

e) la dichiarazione di adesione al:

1) Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;


3) Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;

2. Nella domanda devono essere indicati gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1 del regolamento, con idonea documentazione atta a comprovare il possesso ovvero mediante dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, deve essere indicato:

a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2009 - 2011, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome, deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa dovrà essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;

b) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, applicato nell'anno 2011 esclusivamente allo svolgimento dell'attività televisiva di ogni singola emittente per il quale si chiede il contributo, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la



domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;

3. La domanda deve, altresì, contenere:

a) la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in regola al momento della presentazione della domanda con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati a partire dal 1° gennaio 2011.

b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento;

c) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento;

d) l'indicazione della Banca nonché delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Abi, Cab ed Iban, intestate alla società titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.

4. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.

5. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - di seguito denominato "Ministero", non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

Art. 3.

Predisposizione e trasmissione della graduatoria

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il personale dipendente di cui all'art. 4 del regolamento nonché i relativi punteggi attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata allo stesso regolamento. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle

condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.

2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

Art. 4.

Erogazione del contributo

1. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.

2. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi dell'art. 2, comma 1 è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2011.

3. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

4. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 recante il "Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e radiofonici", i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell'art. 34 del sopra citato decreto legislativo anziché quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il Ministro dello sviluppo economico: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012
Registro n. 12, foglio n. 357

13A00425

